



Da: Presidenza C.N.F. <presidenza@consigionazionaleforense.it>
Inviato: martedì 21 aprile 2020 12:18
A: coa
Oggetto: FORMAZIONE CONTINUA
Allegati: Comunicazione ai COA - Formazione continua (21.04.2020).pdf

Ill.mi Signori
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

OGGETTO : **FORMAZIONE CONTINUA.**

Ill.mi Signori Presidenti,
per incarico della Presidente f.f. del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Maria Masi,
si trasmette la nota in allegato.
Con i migliori saluti,
Oscar De Tommasi



Consiglio Nazionale Forense

Presidenza

tel. +39.06.977488 - fax: +39.06.97748829

Le informazioni in questa e-mail sono confidenziali e riservate esclusivamente al destinatario. I destinatari non autorizzati sono tenuti alla riservatezza. Se ha ricevuto questa e-mail per errore ci informi immediatamente e distrugga le copie in suo possesso.

L'uso, la diffusione, spedizione, stampa o copia di questa e-mail sono proibite in conformità con gli artt. 15 Cost., 616 del codice penale e i dati sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali dell'Unione Europea (2016/679).

Visto:
 si pubblichi sul sito web del COA
 si invii agli iscritti con mail ordinaria
 si invii agli iscritti con PEC
Gela, li 30/4/2020



Numero di protocollo : AMM21/04/20.038169U



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*La Presidente f.f.
Avv. Maria Masi*

Roma, 21 aprile 2020

Ill.mi Signori Avvocati
**PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI**

L O R O S E D I

via e-mail

OGGETTO: FORMAZIONE CONTINUA

Cara Presidente, Caro Presidente,

Ti trasmetto il testo della delibera assunta dal Consiglio Nazionale Forense in occasione della seduta amministrativa di ieri, 20 aprile, avente ad oggetto alcuni provvedimenti adottati in materia di formazione continua.

Un caro saluto

LA PRESIDENTE F.F.

Avv. Maria Masi

Allegati: n. 1 c.s.

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488 – fax 0039.06.97748829
www.consigionazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 15-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 20 APRILE 2020

OMISSIS

PUNTO 1-A)

DELIBERA n. 193
FORMAZIONE CONTINUA

Il Consiglio Nazionale Forense,

- considerato che l'emergenza COVID 19 rende necessario che la formazione degli Avvocati avvenga osservando standard di sicurezza per la salvaguardia della salute e che, allo stato, tanto è possibile mantenendo adeguato distanziamento sociale oppure attraverso la formazione a distanza,
- considerato che, ai sensi dell'art. 17 c. 2 del Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche, il C.N.F. è competente a concedere l'accREDITAMENTO per la Formazione a distanza salvo se riferita ad eventi già previamente accreditati, che devono comunque essere sottoposti alla preventiva valutazione da parte della Commissione centrale per l'accREDITAMENTO della formazione costituita presso il C.N.F. (di seguito: Commissione centrale), circa la rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla "Nota tecnica sull'accREDITAMENTO delle attività di Formazione a distanza (FAD)",
- considerato che, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini hanno poteri di accREDITAMENTO e valutazione degli eventi formativi organizzati a livello locale o distrettuale,
- considerato che il C.N.F., in virtù della propria delibera-quadro n. 16 del 23 ottobre 2015, ha stipulato protocolli d'intesa per la formazione con alcune associazioni forensi maggiormente rappresentative riconoscendo, all'attività di formazione e aggiornamento dalle stesse svolta nell'area giuridica di loro competenza, valenza scientifica, nonché congruenza e coerenza rispetto alle finalità del Regolamento ed autorizzandole ad attribuire agli eventi dalle stesse organizzate nell'area giuridica di loro competenza, i crediti formativi secondo le indicazioni dell'art. 20 e con i criteri di cui all'art. 21

del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale;

- considerata la necessità di facilitare e incrementare il ricorso alla formazione a distanza in virtù dell'emergenza sanitaria in corso e delle disposizioni relative vigenti che vietano l'assembramento di persone;
- considerato che la mole di richieste relative all'accREDITamento di eventi con la metodologia della FAD non consentirebbe una rapido accREDITamento degli stessi in modo da agevolare la formazione degli iscritti,
- considerato che la "Nota tecnica sull'accREDITamento dell'attività di formazione a distanza (FAD)" stabilisce al punto 2.2., ai fini dell'accREDITamento, l'obbligo, per i Soggetti promotori, di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione dell'iscritto.

delibera che

- 1) in deroga agli art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative, a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;
- 2) in deroga agli art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, le Associazioni Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno già sottoscritto il protocollo con il C.N.F., per le loro rispettive aree di competenza, potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse organizzati con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 Regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;
- 3) gli esami al termine dei corsi per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi da remoto, purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi;
- 4) per gli altri soggetti organizzatori di eventi formativi restano ferme le previsioni di cui al Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, alla

rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla "Nota tecnica sull'accREDITAMENTO delle attività di Formazione a distanza";

5) le determinazioni di cui alla presente delibera saranno valide, salvo proroghe, per gli eventi e gli esami da svolgersi fino al 31/12/2020.

Si dichiara l'immediata esecutività e si manda alla segreteria per le comunicazioni.

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.
Roma, 20 aprile 2020

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

